

Supplemento n. 30 - Giovedì 25 luglio 2024

Legge regionale 23 luglio 2024 - n. 11
Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Modifiche agli articoli 4, 6, 7 e 14 della l.r. 19/2019 e all'articolo 25 bis della l.r. 86/1983)

1. Alla legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6 dell'articolo 4 le parole «il collegio di vigilanza si avvale di una segreteria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «il collegio di vigilanza si avvale della segreteria tecnica di cui al comma 5»;
- b) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 le parole «almeno una volta l'anno» sono sostituite dalle seguenti: «di norma una volta l'anno»;
- c) al comma 6 dell'articolo 6 le parole «dei singoli AREST» sono sostituite dalle seguenti: «dei singoli accordi»;
- d) dopo il comma 3 dell'articolo 7 è inserito il seguente:

«3 bis. Qualora siano previste trasformazioni urbanistico-territoriali da assoggettare a procedura di VAS, la deliberazione della Giunta regionale di promozione dell'accordo di programma indica il comune territorialmente interessato quale ente preposto a individuare, al proprio interno, l'autorità competente in materia di VAS; in caso di intervento localizzato su più territori comunali, l'autorità competente è individuata all'interno dell'ente territoriale che ha competenza prevalente secondo quanto stabilito dalla conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni di cui all'articolo 34, comma 3, del d.lgs. 267/2000. Per le trasformazioni urbanistico-territoriali di cui al primo periodo del presente comma la valutazione di incidenza è effettuata dalla provincia o dalla Città metropolitana di Milano territorialmente interessata, ferma restando la competenza della Regione all'effettuazione di tale valutazione nell'ambito della procedura di VIA ai sensi dell'articolo 25 bis, comma 3, lettera c), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).»;

- e) alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 7 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o sul perimetro dell'ambito territoriale interessato»;
- f) al primo periodo del comma 14 dell'articolo 7 le parole «le modifiche di cui al comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «quali modifiche rientrano nelle ipotesi di cui ai commi 13 e 13 bis»;
- g) dopo il secondo periodo del comma 14 dell'articolo 7 è inserito il seguente: «Non sono ammesse le spese derivanti da modifiche sostanziali non validate dal collegio di vigilanza.»;
- h) al terzo periodo del comma 14 dell'articolo 7 le parole «diverse da quelle di cui al comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «diverse da quelle di cui ai commi 13 e 13 bis»;
- i) al quarto periodo del comma 14 dell'articolo 7 le parole «sugli aspetti di cui al comma 13» sono sostituite dalle seguenti: «sugli aspetti di cui ai commi 13 e 13 bis»;
- j) dopo il primo periodo del comma 7 dell'articolo 14 sono aggiunti i seguenti: «Laddove l'accordo sia stato promosso dalla Regione, trascorsi dieci anni dalla data della relativa sottoscrizione, gli ultimi cinque dei quali senza alcuna riunione del collegio di vigilanza, il Presidente della Regione può proporre ai sottoscrittori la chiusura dell'accordo. La proposta di cui al precedente periodo si intende tacitamente accolta da ciascun sottoscrittore decorsi trenta giorni dalla ricezione, fatto salvo quanto disposto all'articolo 7, comma 18, in caso di impiego di risorse pubbliche.».

2. Per effetto di quanto previsto, in tema di valutazione di incidenza, al comma 1, lettera d), del presente articolo, alla legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo la lettera b) del comma 5 dell'articolo 25 bis è inserita la seguente:

«b bis) effettuano la valutazione di incidenza delle trasformazioni urbanistico-territoriali previste negli accordi di programma di cui all'articolo 7, comma 3 bis, della legge regionale 29 novembre 2019, n. 19 (Disciplina della programmazione negoziata di interesse regionale), come modificata dalla legge regionale recante (Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024).».

3. La previsione in materia di valutazione ambientale strategica di cui al primo periodo del comma 3 bis dell'articolo 7 della l.r. 19/2019, come introdotta dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo, si applica anche agli accordi di programma promossi dalla Regione entro la data di entrata in vigore della presente legge per i quali, alla stessa data, non siano ancora stati individuati e selezionati i soggetti competenti in materia ambientale da consultare ai sensi dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

4. Il regolamento regionale approvato ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 19/2019 è aggiornato alle modifiche apportate alla stessa legge regionale entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche rispetto all'indicazione della fase della procedura di definizione degli accordi di programma in cui individuare l'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica, con evidenza dell'avvio della relativa procedura; tale indicazione può essere effettuata, in sede di aggiornamento del regolamento regionale, anche per le trasformazioni urbanistico-territoriali da assoggettare a procedura di VAS ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 7 della l.r. 19/2019, come introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo.

Art. 2
(Modifica all'articolo 9 della l.r. 1/2012)

1. All'articolo 9 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) è apportata la seguente modifica:

a) il secondo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «Il presente comma non si applica alle società partecipate in modo totalitario di cui all'Allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 e ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), della presente legge.».

2. La modifica di cui al comma 1, con conseguente possibilità che anche personale non dirigenziale eserciti il ruolo di responsabile del procedimento, si applica anche ai procedimenti avviati, a decorrere dal 1° gennaio 2023, dalle società partecipate in modo totalitario di cui all'Allegato A1, Sezione I, della l.r. 30/2006 e non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
(Inserimento dell'articolo 5 bis nella l.r. 31/2008)

1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) è apportata la seguente modifica:

a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5 bis
(Tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale)

1. È istituito il tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale.

2. Il tavolo permanente dei partenariati per lo sviluppo locale è costituito con deliberazione della Giunta regionale ed è composto dai seguenti soggetti:

a) il Presidente della Regione o dagli assessori regionali competenti, o loro delegati, che lo presiedono, designati sulla base della materia all'ordine del giorno;

Supplemento n. 30 - Giovedì 25 luglio 2024

lità dei rischi e dei danni che possano derivargli dalla sua negligenza, imprudenza e imperizia.».

Art. 29
(Modifiche agli articoli 45 e 80 e abrogazione dell'articolo 83 della l.r. 12/2005)

1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 1 dell'articolo 45 è inserito il seguente:
- «1 bis. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, in caso di strumenti di pianificazione attuativa intercomunale o di valenza sovracomunale, ivi compresi quelli conseguenti all'approvazione di strumenti di programmazione negoziata, lo scomputo degli oneri di urbanizzazione può essere regolamentato dai comuni interessati, anche sotto il profilo finanziario, sulla base della valutazione comparativa degli interessi complessivi coinvolti e fermo restando il perseguimento del pubblico interesse. La disposizione di cui al primo periodo è applicabile, ove ne ricorrano i presupposti, anche agli strumenti di pianificazione attuativa in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente comma, purché non siano scaduti i termini per la realizzazione dei relativi interventi.»;
- b) al primo periodo del comma 7 bis dell'articolo 80 le parole «espressa in metri cubi per interventi edilizi o in metri per interventi stradali e infrastrutturali a rete» sono sostituite dalle seguenti: «espressa in metri cubi per interventi edilizi, in metri quadrati per interventi a raso o in metri lineari per interventi stradali e infrastrutturali a rete»;
- c) l'articolo 83 è abrogato.

Art. 30
(Modifiche agli articoli 3 e 6 e abrogazione dell'articolo 4 della l.r. 28/2009)

1. Alla legge regionale 10 dicembre 2009, n. 28 (Disposizioni per l'utilizzo e la valorizzazione del patrimonio minerario dismessi) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo periodo del comma 5 dell'articolo 3, dopo le parole «criteri per l'esercizio coordinato ed integrato delle attività minerarie in esercizio» sono inserite le seguenti: «, degli interventi per la valorizzazione»;
- b) dopo il primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente: «Il regolamento di cui al precedente periodo può prevedere, altresì, ove necessario ai fini di univocità applicativa, le definizioni riferite, in particolare, agli interventi per la valorizzazione e alle attività di valorizzazione.»;
- c) l'articolo 4 è abrogato;
- d) al comma 1 dell'articolo 6 le parole «a fini di ricerca scientifica, turistici e culturali» sono sostituite dalle seguenti: «a fini di ricerca scientifica, turistici, culturali e sociali»;
- e) al primo periodo del comma 4 dell'articolo 6 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «inclusi i casi di revoca e di decadenza del provvedimento autorizzatorio.»;
- f) al comma 4 dell'articolo 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regolamento di cui al precedente periodo può prevedere, altresì, ove necessario ai fini di univocità applicativa, le definizioni riferite agli interventi di cui al comma 1 e alle correlate attività di valorizzazione.».

Art. 31
(Modifica all'articolo 28 della l.r. 20/2021)

1. All'articolo 28 della legge regionale 8 novembre 2021, n. 20 (Disciplina della coltivazione sostenibile di sostanze minerali di cava e per la promozione del risparmio di materia prima e dell'utilizzo di materiali riciclati) è apportata la seguente modifica:

- a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
- «4 bis. La Città metropolitana di Milano può autorizzare la prosecuzione dell'attività estrattiva già oggetto di proroga ai sensi del comma 4, a condizione che tale attività non sia in contrasto con le previsioni per gli ambiti territoriali estrattivi individuati dal nuovo piano cave della Città metropolitana, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 28 giugno 2022, n. XI/2501, e a condizione che, entro la data di entrata in vigore della legge regionale recante (Prima

legge di revisione normativa ordinamentale 2024), sia stata, alternativamente, presentata istanza di:

- a) provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'articolo 27 bis del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 5/2010, ai fini della gestione produttiva di tali ambiti;
- b) verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

4 ter. Le autorizzazioni rilasciate dalla Città metropolitana in applicazione del comma 4 bis sono efficaci fino al 31 dicembre 2025 o, se antecedente a tale data, fino al rilascio dell'autorizzazione che abilita l'escavazione per l'ambito in attuazione del nuovo piano cave approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 28 giugno 2022, n. XI/2501.».

Art. 32
(Modifica all'articolo 8 della l.r. 12/2007)

1. All'articolo 8 della legge regionale 12 luglio 2007, n. 12 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» ed altre disposizioni in materia di gestione dei rifiuti) è apportata la seguente modifica:

- a) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
- «7 bis. Nelle more dell'individuazione nel programma regionale di gestione dei rifiuti (PRGR) di modalità specifiche di applicazione dei criteri localizzativi alle istanze relative a discariche vicine ai confini regionali, sono sospesi i procedimenti autorizzativi riguardanti la realizzazione di nuove discariche o ampliamenti di discariche posti a meno di 10 chilometri dal confine regionale. A tal fine, è avviato l'aggiornamento del PRGR approvato con deliberazione di Giunta regionale 23 maggio 2022, n. XI/6408 e sono sentite le Regioni confinanti. La sospensione, di cui al primo periodo, opera fino alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia della relativa deliberazione di approvazione di aggiornamento del PRGR e, comunque, non oltre il 31 marzo 2025.

7 ter. Nelle more dell'approvazione dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e del piano territoriale metropolitano (PTM) e loro varianti che introducono elementi di salvaguardia aggiuntiva di cui all'articolo 16, comma 2 ter, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), i procedimenti di autorizzazione di nuovi impianti di incenerimento e di termovalorizzatori di rifiuti o di ampliamento degli esistenti, pendenti tra la data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2024' e la data di approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al secondo periodo del comma 2 ter dell'articolo 16 della l.r. 26/2003, sono sospesi fino all'approvazione di tale deliberazione della Giunta regionale e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2025. La Regione, ricevuta la documentazione da parte delle province o della Città metropolitana di Milano, procede secondo quanto previsto al comma 2 ter dell'articolo 16 della l.r.26/2003. I criteri di idoneità o di non idoneità alla localizzazione degli impianti di incenerimento e di termovalorizzatori dei rifiuti, derivanti dalla procedura di cui al precedente periodo, si applicano anche ai procedimenti di cui al primo periodo del presente comma.».

Art. 33
(Modifica all'articolo 27 della l.r. 24/2006)

1. All'articolo 27 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente) è apportata la seguente modifica:

- a) al comma 18 bis le parole «Ove l'accertamento delle violazioni di cui al comma 11» sono sostituite dalle seguenti: «Ove l'accertamento delle violazioni di cui ai commi 11 e 11 ter».
2. La modifica di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni accertate dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2023, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 «Norme sulle